


19 marzo 2008, all'udienza Poste Italiane SpA ha depositato la comparsa di costituzione e risposta dove contesta i presupposti del richiesto provvedimento d'urgenza e affermando che il servizio di "Posta Target Magazine", dedicato a coloro che spediscono un numero rilevante di riviste e buste, è snello e veloce a fronte di un prezzo basso, **ma che in nessuna parte della convenzione stipulata tra le parti esiste un impegno di Poste a certificare l'avvenuta consegna.** In parole povere per Poste Italiane non esiste il contratto sottoscritto con l'A.N.C.C. nel quale all'articolo 8 è espressamente previsto che Poste è responsabile nei confronti del Cliente dei danni derivanti dalla esecuzione delle attività connesse e comunque esclusivamente a titolo di mancata o parziale distribuzione del materiale. In tal caso l'eventuale rimborso sarà pari ai corrispettivi versati dal cliente per il quantitativo di merce non consegnato. L'Avv. Pacini ha fatto presente al Giudice questa circostanza nonché l'esistenza di un preciso obbligo di Poste Italiane SpA di dichiarare, quantomeno, l'entità materiale di quanto NON è stato effettivamente consegnato ai destinatari. Diversamente non si comprende come Poste Italiane SpA potrebbe restituire i corrispettivi pagati. Inoltre non è chiaro il motivo per cui tale società non tenga in alcuna considerazione l'apposito contratto stipulato che individua diritti e soprattutto obblighi per entrambe le parti (e non solo per il cliente). Secondo l'aberrante ricostruzione di controparte, in parole povere, Poste Italiane SpA avrebbe solo diritti (percepire il prezzo del servizio) e l'utente avrebbe solo obblighi tanto da non poter chiedere alcun riscontro sull'effettivo svolgimento di un servizio per cui sono stati pagati ben 80.000,00 euro mettendo a rischio la sopravvivenza dell'Associazione per le mancate consegne. Al Giudice la sentenza.



info@coordinamentocamperisti.it
via San Niccolò, 21 - 50125 FIRENZE
telefono 055 2340597 - fax 055 2346925